



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico regionale per la Lombardia

Istituto Comprensivo Statale "L. DA VINCI"
Via L. Da Vinci, 73 - 20812 Limbiate (MB) - tel. 02/99055908
Cod. mecc. MBIC8GC002 – Codice Fiscale 83011180151 -UFA3PJ
www.leolimbiate.edu.it mail mbic8gc002@istruzione.it
mail mbic8gc8002@pec.istruzione.it



Circolare n. 25

Limbiate, 20/09/2023

A tutti i docenti dell'I.C. L. da Vinci
Al DSGA
Al Sito Web
Agli Atti

OGGETTO: Vigilanza alunni, responsabilità ed obblighi del personale docente e ATA.

In occasione dell'avvio delle lezioni del nuovo anno scolastico si riportano all'attenzione delle SS. LL. alcune indicazioni sul tema della vigilanza degli alunni e della responsabilità che grava sull'istituzione scolastica e in particolare sui singoli docenti e collaboratori scolastici. Si invitano pertanto le SS. LL. ad attenersi alle disposizioni seguenti e a predisporre e a mettere in atto tutti gli interventi necessari sotto il profilo organizzativo, anche attraverso il coordinamento dei collaboratori del dirigente e dei referenti di plesso. Si raccomanda inoltre la presa visione del *Regolamento d'Istituto* (disponibile sul sito web dell'Istituto), relativamente all'ingresso e all'uscita degli alunni e alla vigilanza sugli alunni.

Personale docente

L'obbligo di vigilanza sugli allievi per tutto il tempo in cui essi sono affidati alla scuola spetta in via preminente al personale docente.

L'obbligo di vigilanza ha inizio con l'affidamento dello studente alla scuola e termina con la riconsegna alla famiglia o ad adulto responsabile (infanzia e primaria) e con eventuale uscita autonoma autorizzata dai genitori (scuola secondaria di 1° grado). La responsabilità risulta tanto maggiore quanto minore è l'età dell'alunno. La responsabilità per il cosiddetto *culpa in vigilando* deriva dalla presunzione che il danno sia l'effetto del comportamento omissivo del sorvegliante nei confronti delle persone a lui affidate. Il docente può liberarsi da tale responsabilità solo se:

- risulta essere presente al momento dell'evento (è ovvio ma è opportuno comunque evidenziarlo);
- dimostra di non avere potuto evitare il fatto poiché lo stesso si è manifestato in modo imprevedibile, repentino e improvviso.

Art. 2047 c.c.: "in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto".

Art. 2048 c.c.: "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la vigilanza. Le persone indicate dal comma precedente sono liberate da responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto".

Ciò significa che nel giudizio di risarcimento non è a carico del danneggiato l'onere di provare la causa del danno, bensì è onere dell'insegnante o dell'Amministrazione provare di avere adempiuto l'obbligo di sorveglianza con una diligenza idonea ad impedire il fatto. Esiste quindi una presunzione di responsabilità a carico dell'insegnante e la relativa prova liberatoria non si esaurisce

nella dichiarazione di non aver potuto impedire il fatto, bensì è necessario dimostrare di aver adottato in via preventiva tutte le misure idonee ad evitarlo e che, nonostante ciò, il fatto dannoso, per la sua repentinità ed imprevedibilità, abbia impedito un tempestivo ed efficace intervento.

La lettura degli articoli di legge sopra richiamati va integrata con la citazione **dell'art. 61 della L.11/7/80, n. 312** ancora vigente, che testualmente recita: “La responsabilità patrimoniale del personale direttivo, educativo e non docente della scuola materna, elementare ed artistica delle Stato e delle Istituzioni educative statali, per danni arrecati direttamente all'Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni, è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi. La delimitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del già menzionato personale verso l'Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza. Fatta salva la rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l'Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi”.

Si rammenta infine ai docenti l'obbligo, ai sensi **dell'art. 29, co 5 CCNL Scuola 2006/2009**, “*per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni*” di trovarsi a scuola cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni; tale obbligo rientra tra le attività funzionali all'insegnamento di cui al citato art. del CCNL.

Da quanto sopra riportato si evince in sintesi che, **dal momento dell'ingresso a scuola fino al termine delle lezioni**, corrisponde in capo alla scuola una presa in carico dello studente minorenni per tutto il periodo dell'attività didattica, ivi compreso il tempo e il luogo di altre iniziative organizzate dall'Istituto e previste nel Piano dell'Offerta Formativa, quali attività pomeridiane (in orario extrascolastico), visite guidate, viaggi di istruzione, ecc.

Si raccomanda dunque una particolare attenzione nella vigilanza degli alunni, oltre che durante l'attività didattica, durante gli intervalli, le visite guidate e i viaggi di istruzione, le uscite didattiche. Per quanto attiene l'uso dei bagni, gli insegnanti avranno cura di non far uscire dalla classe più di un alunno per volta e comunque per il tempo strettamente necessario.

Disposizioni specifiche per i diversi ordini di scuola

Scuola dell'Infanzia

- le insegnanti, in caso di mancato ritiro occasionale dell'alunno cercheranno di contattare i genitori o la persona delegata per provvedere al ritiro; l'alunno viene trattenuto a scuola sotto la sorveglianza dell'insegnante che, se impossibilitato a permanere, lo affida al personale in servizio, che avviserà tempestivamente la Direzione per i provvedimenti di competenza;
- le insegnanti, in caso si ripeta il mancato ritiro dell'alunno, convocano i genitori per un colloquio esplicativo, informando anche il Dirigente scolastico;
- i collaboratori scolastici coadiuvano le insegnanti nel servizio di vigilanza durante l'ingresso/uscita degli alunni;
- i collaboratori scolastici assicurano la vigilanza durante il periodo delle attività didattiche e del riposo pomeridiano con la presenza di una unità di personale nella postazione centrale del corpo del fabbricato (in prossimità del corridoio d'accesso al grande salone). Non è consentito, durante l'orario di svolgimento delle attività didattiche, stazionare all'interno della bidelleria /spogliatoio.

Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado

- gli alunni devono essere accompagnati e ritirati dai genitori al cancello o al portone della scuola;
- i genitori impossibilitati all'accompagnamento e al ritiro dei propri figli compilano apposita delega scritta solo a persone che abbiano compiuto 18 anni d'età, oppure richiedono l'uscita autonoma dell'alunno (solo per la Scuola Secondaria di I grado), utilizzando apposito modulo;
- solo in situazione di emergenza si accetta la comunicazione telefonica o scritta del genitore che delega un suo sostituto per il ritiro dell'alunno. L'insegnante o il collaboratore scolastico ne

verificherà l'identità attraverso il nominativo indicato dal genitore o sostituto, la corrispondenza con la carta d'identità e provvederà a far firmare la persona delegata al ritiro;

- i docenti sono autorizzati a consentire l'uscita autonoma dell'alunno solo se in possesso dell'apposita richiesta firmata dai genitori (solo per la Scuola Secondaria di I grado);

- i docenti, in caso di mancato ritiro occasionale dell'alunno non autorizzato all'uscita autonoma cercheranno di contattare i genitori o la persona delegata per provvedere al ritiro; l'alunno viene trattenuto a scuola sotto la sorveglianza dell'insegnante che, se impossibilitato a permanere, lo affida al personale in servizio, che avviserà tempestivamente la Direzione per i provvedimenti di competenza;

- i docenti, in caso si ripeta il mancato ritiro dell'alunno non autorizzato all'uscita autonoma, convocano i genitori per un colloquio esplicativo, informando anche il Dirigente scolastico;

- i collaboratori scolastici coadiuvano i docenti nel servizio di vigilanza durante l'ingresso/uscita degli alunni.

- i collaboratori scolastici assicurano la vigilanza durante le attività didattiche nei corridoi su tutti i piani dell'edificio secondo le postazioni di competenza.

Vigilanza durante l'intervallo

Considerando la fascia di età degli alunni dell'Istituto, durante l'intervallo è senz'altro prevedibile una certa esuberanza che, anche a parere della giurisprudenza in materia, richiede una ancora maggiore attenzione nella sorveglianza.

Per prevenire possibili incidenti e per evitare eventuali attribuzioni di responsabilità, la vigilanza deve essere attiva, ovvero:

- la dislocazione dei docenti deve essere diffusa a tutta l'area interessata, prestando la massima attenzione;

- devono essere prontamente scoraggiati negli alunni tutti gli atteggiamenti eccessivamente esuberanti, dal momento che, in situazione di affollamento, possono facilitare il verificarsi di incidenti, oltre alla possibilità di arrecare danni alle strutture ed agli arredi.

Uscita degli alunni dalla classe

I docenti concedono agli alunni l'uscita dalla classe al di fuori dell'orario dell'intervallo solo in caso necessità e sempre uno alla volta, controllandone il rientro. Dal punto di vista della responsabilità, nel caso di momentaneo allontanamento dalla classe il docente dovrà comunque verificare che l'attività svolta dagli alunni (anche in relazione all'età ed alla maturità) sia tale da non comportare alcun pericolo. In relazione al profilo di responsabilità per mancata vigilanza, ma anche in considerazione degli aspetti pedagogici, dovrà essere vietato l'allontanamento temporaneo degli alunni dalla classe per motivi disciplinari, a meno non sia sotto la custodia di un altro docente. Allo stesso modo si invitano i docenti a non fare uscire dall'aula gli alunni per incombenze legate all'attività didattica (come per esempio fotocopie, reperimento di materiale).

Cambio dell'ora

Il cambio dell'ora deve avvenire nel modo più rapido possibile. Alla luce delle considerazioni iniziali, è evidente la necessità di evitare di lasciare la classe senza la presenza di un insegnante. I docenti che entrano in servizio a partire dalla 2^a ora (o al turno pomeridiano) in poi o che hanno avuto un'ora libera, sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio. Si invitano tutti i docenti al rispetto dello spazio orario di ciascuno, onde evitare situazioni di confusione di responsabilità.

Viaggi di istruzione e uscite didattiche

Si sottolinea che la vigilanza sugli alunni va esercitata 24 ore su 24. In particolare, si ricorda che gli alunni, nel corso dell'intero viaggio, non possono essere mai lasciati liberi di muoversi autonomamente in assenza dei docenti accompagnatori. I docenti devono prestare adeguata cura al momento della effettiva fruizione di vettori e di strutture alberghiere, per evitare che gli alunni siano sottoposti a rischi e pericoli per la loro incolumità.

Collaboratori scolastici – Tutti gli ordini di scuola

Come previsto nel profilo Area A CCNL Scuola 2006/2009, il personale collaboratore scolastico “è addetto ai servizi generali della scuola, con compiti sussidiari di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche, durante l’intervallo....., di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti”. Conseguentemente il personale collaboratore scolastico è tenuto ad esercitare l’attività di sorveglianza e di vigilanza degli alunni all’ingresso, all’uscita, nei bagni, sui piani e nei corridoi degli edifici scolastici, a controllare gli ingressi e le uscite di sicurezza e le adiacenti aree antistanti, durante lo svolgimento dell’attività didattica, secondo gli spazi e i turni stabiliti dal Piano delle attività del personale ATA elaborato dal Direttore S.G.A. ed adottato dal Dirigente scolastico. Gli spostamenti dal plesso verso la sede centrale e gli altri plessi, durante il turno di lavoro e per motivi di servizio, devono essere sempre autorizzati dal DS o dal DSGA.

Divieto uso telefono cellulare

Si ricorda il divieto di utilizzare i telefoni cellulari durante l’orario di servizio (fatte salve le emergenze), in considerazione dei doveri derivanti dal CCNL vigente e dall’ esigenza educativa di offrire a tutti gli alunni un modello di riferimento positivo da parte degli adulti che operano nella scuola.

Sono esonerati dal divieto dell’uso del cellulare le docenti collaboratrici del DS e la referente della scuola dell’infanzia che, per motivi organizzativi, dovranno essere raggiungibili.

Il Dirigente Scolastico

Dott. Massimo Morselli

Firma apposta ai sensi dell’art.3 comma 2 D.Lvo n.39/93